



 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti
Ufficio gare

SITO INTERNET

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☒ 0461.496444 – ☒ 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **20 NOV. 2015**

Prot. N. S171/2015/ 598265 /3.5/1099-15

NOTA DI CHIARIMENTI N. 2

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento della "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E SOVRAMONTE IN LOCALITA' SORRIVA (BL)". Riscontro a quesiti.

Con riferimento a quesiti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

QUESITO N. 5

Per quanto attiene al requisito di cui alla sez III.2.3 –punto 4 - dove è richiesto l'impegno di personale tecnico di almeno n.6 unità nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando - il ns. studio è composto da n. 4 soci, ciascuno con la propria professionalità; possiamo associarci in ATI con altri n. 2 liberi professionisti indipendenti, ciascuno con propria competenza specifica, e raggiungere in tal modo il numero di 6 unità richiesto per la partecipazione?

RISPOSTA N. 5

Si conferma quanto da voi richiesto. Il bando di gara dispone infatti che "nel caso di raggruppamento temporaneo tra più soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti di capacità tecnica di cui al par. III.2.3 di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4 possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, senza alcuna percentuale minima".

QUESITO N. 6

Il fatto che i due professionisti esterni non abbiano fatturato nei confronti del ns. studio una quota superiore al 50% del loro fatturato annuo determina a priori l'impossibilità di partecipazione dell'ATI al bando?

RISPOSTA N. 6

Si premette che il requisito indicato al punto 4 del par. III.2.3 (ossia aver "fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA") è richiesto ai "consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA" al fine di poterli computare, alla stregua dei dipendenti e dei soci attivi, come soggetti "interni" della società offerente.

Tale requisito non è pertanto richiesto agli eventuali singoli professionisti esterni riuniti in ATI.

QUESITO N. 7

In riferimento alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione della nuova palestra scolastica in Comune di Sovramonte n. dossier "Pitre 1099" con la presente siamo per chiedere quanto segue:

Se risulta sufficiente, come capacità economica e finanziaria, per l'esecuzione dei lavori una impresa in possesso dell'attestazione di qualificazione Cat. OG1 Classe III. mandataria in associazione temporanea di tipo orizzontale con una impresa artigiana che può eseguire i lavori per l'importo $< o =$ a 150.000,00 (mandante) e dei liberi professionisti, abilitati secondo le condizioni del bando, nelle vesti di mandanti. Per i liberi professionisti d'obbligo partecipare in associazione o sufficiente indicare i nominativi dei soggetti qualificati in sede di presentazione dell'istanza.

RISPOSTA N. 7

In riscontro al Vs. quesito, si comunica che l'Amministrazione non presta attività di consulenza ai concorrenti in ordine alla verifica del possesso, in capo ai medesimi, dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara. Si suggerisce pertanto di rivolgersi all'associazione di categoria o ad altro consulente.

Si rinvia pertanto a quanto disposto dal bando di gara ed in particolar modo si veda:

- Par. III.2.2 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: "i concorrenti potranno partecipare alla gara se in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate all'importo di esecuzione dei lavori". " Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06, di tipo orizzontale, i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti";

- Par. III.1.3): "in mancanza dei requisiti di cui al punto III.2.3 CAPACITA' TECNICA, le imprese candidate all'esecuzione dei lavori dovranno presentare domande di partecipazione in associazione temporanea di imprese con soggetti qualificati per la progettazione (uno o più soggetti di cui all'art. 90 del D.lgs. 163/06 che assumerà/anno la veste di mandante/i). In alternativa, l'impresa potrà avvalersi dei medesimi soggetti qualificati, da indicare già nella domanda di partecipazione. E' inoltre possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/06 requisiti di capacità tecnica elencati al par. III.2.3".

QUESITO N. 8

Con riferimento alla procedura in oggetto, in qualità di progettisti indicati dall'impresa concorrente, vorremmo chiedere a codesto spett.le Ente la messa a disposizione dell'elenco elaborati del progetto DEFINITIVO (citato nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" al par. 3.2.1 punto A) pg. 8, quale elaborato di riferimento dei contenuti dell'offerta tecnica), in modo da poter presentare all'impresa la nostra migliore offerta per lo svolgimento delle attività previste nei documenti di gara.

RISPOSTA N. 8

Si rinvia agli elaborati di progetto preliminare allegati alla "Nota di chiarimenti e pubblicazione elaborati - prot. 569100 dd. 5 novembre 2015" pubblicata sul sito: <http://www.appalti.provincia.tn.it/> ed in particolare all'elaborato: **cod. 4200-PR120-003 "Elaborati definitivo"** in cartella "120 Capitolato Speciale di Appalto".

QUESITO N. 9

Nel bando di gara alla Sezione II.1.1 e II.1.2 si evince che in fase di gara la ditta partecipante dovrà presentare la progettazione esecutiva e offerta per l'esecuzione dei lavori di costruzione, mentre nel bando alla sezione II.2.1 il costo complessivo della progettazione viene suddiviso tra progettazione definitiva e progettazione esecutiva.

Si richiede pertanto se il bando prevede, per quanto riguarda la progettazione, l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva o della sola progettazione esecutiva."

RISPOSTA N. 9

Con riferimento al quesito da voi formulato con nota 18 novembre 2015, acquisito al nostro prot. n. 591840 di pari data, si rinvia a quanto indicato all'art. 1 "Oggetto dell'appalto" del capitolato speciale e precisamente:

"1. Il presente appalto di lavori, forniture e servizi, **previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo**, redatto sulla base del progetto preliminare elaborato dall'Amministrazione, così come previsto dall'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprende:

a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

b) **la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo acquisito in sede di gara ed approvato dalla stazione appaltante;** nel seguito del presente Capitolato ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b)".

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

PF/PP